

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

Città Metropolitana di Torino

Sede Legale: Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI (TO)

Sede Amministrativa - operativa: Strada Fontaneto n. 119 - 10023 CHIERI (TO)

Codice Fiscale 90005860011 - Partita I.V.A. 06840320011 - R.E.A TO-857079

Tel. +39 011 9414343 - Fax +39 011 9473130

Sito internet: www.ccs.to.it - PEC: ccs@postecert.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

SETTORE IMPIANTI

DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

N° 21/2020/IMP

Approvazione procedimento amministrativo

di

accordo transattivo tra il Consorzio Chierese per i Servizi e la Teknoservice Srl

in riferimento al

contratto in vigore tra le parti del 10.05.2019 n. rep. 160.

Vendita rifiuti C.E.R. 20 01 01 "carta e cartone" per servizio di recupero,
escluso il trasporto, in impianto autorizzato.

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016), quale funzione prevista dall'art. 25 co. 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sull'organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012.

Nonché in qualità di Direttore dell'Esecuzione contratto ai sensi del Titolo III Capo I° e II° del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 07.03.2018 n. 49.

Premesso che:

In data 10.05.2019 con n. rep. 160 il Consorzio Chierese per i Servizi (di seguito CCS) e la Teknoservice s.r.l., con sede in Piossasco (Torino), viale dell'Artigianato n. 10, P. IVA 08854760017, hanno stipulato il "CONTRATTO DI VENDITA AD OPERATORE ECONOMICO DOTATO DI IMPIANTO AUTORIZZATO PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI CLASSIFICABILI CON C.E.R. 20 01 01 "CARTA E CARTONE"", per un importo complessivo presunto pari ad € 217.720,00, sulla base di un importo unitario offerto di acquisto di 50,40 Euro/ton. oltre Iva, e per una durata prevista dal 1° aprile 2019 fino al 31 marzo 2020, prorogabile di sei mesi in forza di quanto stabilito all'art. 3 del contratto stesso;

Con lettera in data 19.12.2019, prot. 6036-19 NB/vc, e Ns. Prot. arrivo 6475 la Teknoservice s.r.l. ha denunciato la grave crisi che ha coinvolto negli ultimi mesi il mercato del recupero dei materiali oggetto del contratto anzidetto, con il settore del riciclo della carta da macero colpito da una grave crisi che comportato il crollo del mercato stesso. Allegando a sostegno di tale argomentazione, documentazione dalla quale risulta che il servizio di recupero dei rifiuti in questione è divenuto fonte di perdite, anziché di guadagni, per l'impresa, non avendo più il materiale recuperato alcun valore (come risulta dalle tabelle dell'ultima asta del Consorzio COMIECO di dicembre 2019). A conclusione di tutto quanto premesso, nella stessa lettera la Teknoservice s.r.l. ha:

- comunicato che a partire dal 1° gennaio 2020, sarebbe stata costretta ad addebitare al CCS i costi del servizio di lavorazione della carta, acquistando la materia prima al prezzo di 1,00 (uno) euro/ton. al netto Iva;
- richiesto al CCS di voler emettere note di credito sulle fatture di vendita emesse nell'ultimo trimestre del 2019

Il tutto precisando altresì che, in caso di mancato accordo, sarebbe stata costretta ad agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ.;

Il CCS ha tempestivamente riscontrato tale comunicazione, informando la Teknoservice s.r.l., con lettera del R.U.P. via PEC Prot. 6536 del 24.12.2019, di aver affidato un apposito incarico legale per l'approfondimento delle questioni da essa poste in merito all'anomala situazione di mercato venutasi a creare.

Con lettera datata 13.01.2020, prot. 163-20 NB/vc, e ns. Prot. arrivo 200 del 13.01.2020 la Teknoservice s.r.l. ha ribadito la necessità di fatturare al CCS i servizi resi a partire dal 1° gennaio 2020, precisando che l'importo dei medesimi è pari a 35,00 (trentacinque) euro/ton. al netto Iva per le spese di lavorazione della materia, dichiarando, inoltre, di non accettare fatture per il costo della materia superiori ad 1,00 (uno) Euro/ton. al netto Iva e facendo salvi i propri diritti anche sull'ultimo trimestre 2019.

A seguito di incontro tenutosi tra le parti in CCS in data 21.01.2020, si richiedeva alla Teknoservice s.r.l. di apportare documentazioni effettive e calcoli analitici a sostegno della congruità e necessità di addivenire al prezzo unitario di lavorazione dei rifiuti sopracitato e proposto.

Il 23.01.2020 la problematica in questione è stata resa nota e sottoposta ai Sindaci dei Comuni del CCS presenti durante la seduta dell'Assemblea consortile e ampiamente discussa, e dalla quale è emersa la fondamentale necessità, fermo restando lo scongiurare dell'interruzione di un pubblico servizio, di addivenire ad un piano di rientro da parte dell'affidatario, con modalità e garanzie, rispetto ai consistenti debiti della Società nei confronti del CCS per le fatture non pagate.

Si precisa, a proposito, che il credito totale alla data della presente che il CCS vanta verso Teknoservice s.r.l. è di 141.710,77 Euro al netto Iva.

La Teknoservice s.r.l. ha inviato lettera datata 27.01.2020, prot. 561-20 NB/ag/fl e ns. Prot. arrivo 421 del 27.01.2020 inserendo una tabella sui prezzi di vendita della carta da aprile 2019 a gennaio 2020 confrontati con il prezzo contrattuale con il CCS di 50,40 Euro/ton. al netto Iva da cui emergerebbe una differenza partente di + 4,50 Euro/ton. al netto Iva a favore della Impresa a – 40,40 Euro/ton. al netto Iva suo sfavore. Il tutto pur con la valorizzazione del materiale con cernita manuale tipo la carta grafica. Alla lettera non segue però alcun allegato documentale dimostrativa alla medesima e quanto in essa sostenuto dall'affidatario.

Con lettera via PEC datata 28.01.2020, Prot. partenza 433 il CCS ha risposto alla suddetta lettera, osservando che essa appare priva degli elementi oggettivi che ci erano stati esposti nell'ultima riunione in sede in data 21.01.2020 (dimostrazione del nuovo prezzo unitario di lavorazione; - indicazione di prezzi di vendita del materiale post-selezione suddiviso per lavorazioni e tipologie con indicazione dei rispettivi quantitativi come ricavabile dai contratti di vendita, come modificatisi dopo la offerta del 28.01.2019). Scrivendo, inoltre, il CCS, che non si fa poi alcun cenno alle modalità di rientro rispetto ai consistenti debiti della Società nei confronti del CCS medesimo: aspetto questo che, come già emerso nella riunione anzidetta, è stato considerato quale elemento essenziale anche nella riunione del 23.01.2020 dall'Assemblea dei Sindaci del CCS, per poter valutare la modifica delle attuali condizioni contrattuali.

La Teknoservice s.r.l. ha inviato lettera datata 31.01.2020, prot. 633-20 NB/ag/fl e ns. Prot. arrivo 515 del 03.02.2020. In tale comunicazione ha cercato di chiarire, con approfondimenti descrittivi e numerici, il motivo e necessità della richiesta di addivenire alle nuove condizioni economiche del contratto di servizio in essere (costo di lavorazione materiale a carico del CS di 35,00 Euro/ton. da gennaio 2020), introducendo una nuova tabella a sintesi di quanto argomentato che si sviluppa mensilmente da aprile 2019 a gennaio 2020 con indicati per tipologia-gruppo di materiale prezzo unitario di vendita, prezzo unitario di smaltimento, ripartizione in percentuale selezione materiale in ingresso impianto, quantità suddivise per tipologie in ingresso, prezzo medio vendita.

Dando al CCS “la Ns. disponibilità a dare la presa visione di tutta la documentazione comprovante le tesi di cui sopra, noto che trattasi di documentazione avente dati personali e privati di terzi dei quali non siamo autorizzati alla trasmissione al di fuori della Società scrivente”.

Segue una tabella sull'importo unitario del “margine industriale” , sempre scaglionato per mesi, derivante dalla sottrazione dei costi di acquisto del materiale messo in asta e del costo di lavorazione del materiale, quest'ultimo indicato in 35,00 Euro/ton. al netto Iva da aprile a giugno 2019 e poi addirittura in 50,00 Euro/ton. al netto Iva da luglio 2020.

Concludendo la lettera con la richiesta di:

- emissione nota di credito per le fatture emesse dal CCS dal mese di ottobre 2019;

- riconoscimento del corrispettivo lavorazione/gestione del materiale di 35,00 Euro/ton. la netto Iva sul materiale di ingresso a partire da gennaio 2020;
- riconoscimento da parte di Teknoservice s.r.l. al CCS del prezzo di acquisto di 1,00 Euro/ton. al netto Iva dei rifiuti conferiti presso l'impianto.

Segue una tabella finale sul calcolo del “margine industriale” e sulla sua “salvaguardi” sempre suddivisa per mesi.

La lettera si conclude esplicando una calendarizzazione di pianificazione delle scadenze per il pagamento degli arretrati rate da dicembre 2019 a marzo 2020, e fatture CCS di agosto, settembre e ottobre 2019, con previsioni di pagamenti scaglionati da entro febbraio 2020 a fine maggio 2020.

Il CCS ha riscontrato tale lettera, con comunicazione via PEC Prot. 638 del 06.02.2030, con le seguenti considerazioni..

E' stato apprezzato lo sforzo fatto dalla Società, inteso a chiarire e documentare le ragioni della richiesta avanzata di radicale revisione economica delle pattuizioni contrattuali vigenti. Osservando, tuttavia, che allo stato, il CCS non ha elementi sufficienti per ritenere che sussistano le condizioni di cui all'art. 1467 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta), anche in considerazione del fatto che il materiale raccolto continua ad avere, dopo la lavorazione, un valore economico. Allo stesso modo, non si hanno attualmente elementi che ci consentano di ritenere congrua la quantificazione economica unitaria (35 Euro/ton. e, da luglio 2019, 50 Euro/ton al netto Iva), del costo di lavorazione. Ciò detto, il CCS sta raccogliendo le informazioni necessarie per verificare la suddetta quantificazione e ha nel frattempo sospeso, considerata la peculiarità della situazione di mercato venutasi a creare, l'emissione di nuove fatture: il tutto in attesa di avere ogni elemento utile per assumere una posizione definitiva.

A seguito di tutto ciò il CCS ha avviato una indagine istruttoria, rivolta ad accertare la fondatezza di quanto esposto e formulato dalla Teknoservice s.r.l., sia sul libero mercato con consultazioni e richieste con indagine informale, ad altri operatori economici qualificati e abilitati del settore del recupero dei rifiuti in oggetto, che presso COMIECO.

Fermo e accertato che il mercato dei servizi di recupero della carta e del cartone ha subito, negli ultimi mesi del 2019, uno stravolgimento imprevedibile e radicale.

A seguito ed in riferimento alla Determina del RUP a contrarre n. 4 /2020/IMP del 03.02.2020 è stata indetta una “Indagine informale di mercato per valutazioni su eventuale affidamento diretto (art. 36 co. 2 l ett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n° 4 dell'ANAC) a Imprese del settore abilitate e autorizzate del servizio di recupero (Allegato C parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), escluso trasposto, dei rifiuti C.E.R. 20 01 01 carta e cartone da raccolta congiunta domiciliare per un periodo trimestrale (aprile-maggio-giugno 2020) o bimestrale (aprile-maggio 2020) a seconda della migliore offerta in rapporto al limite di Legge per gli affidamenti diretti”.

Con lettera Prot. 536 del 03.02.2020 sono state inviate separate PEC di richiesta presentazione offerta unitaria ai seguenti operatori economici in libera concorrenza tra loro, dotati di idonei impianti autorizzati:

BENASSI Srl, Via Sibona n. 34/36, 10095 Grugliasco (TO)-

BRA SERVIZI Srl, C.so Monviso n. 25, 12042 Bra (CN).

EFFE ERRE Srl., Via Tetti Castagno n. 3, 10020 Andezeno (TO).

DS SMITH RECYCLING ITALIA Srl, Strada Provinciale Lanzo n 237, 10148 Torino (TO)

Sono pervenute le seguenti offerte unitarie per il servizio in oggetto:

BENASSI Srl: 69,00 Euro/ton. al netto Iva.

EFFE ERRE Srl.: 60,00 Euro/ton. al netto Iva.

DS SMITH RECYCLING ITALIA Srl: 50,00 Euro/ton. al netto Iva.

Per quanto riguarda le verifiche relative a COMIECO si descrive quanto segue.

Nel 1999 (successivamente rinnovato nel 2004, nel 2008 e nel 2014) il CONAI ha sottoscritto con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) l'Accordo Quadro previsto dall'art. 224 c. 5 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione.

In data 01.04. 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico sottoscritto da ANCI, CONAI e COMIECO relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019.

Ad oggi il nuovo Allegato Tecnico COMIECO non è ancora stato sottoscritto. Rimane per cui vigente il precedente Allegato che sarà prorogato presumibilmente fino a dicembre 2020. Al momento non vi è quindi la possibilità da parte del CCS di poter rientrare in convenzione in quanto nella fase transitoria non vi sono finestre di convenzionamento.

Inoltre, vista la congiuntura economica che sta vivendo il settore della carta da macero, il Comitato di Coordinamento Anci-Conai dell'AT COMIECO ha apportato la progressiva riduzione del contributo alla FMS ed il 26 febbraio 2020, in considerazione delle negative condizioni di mercato dei rifiuti in carta e cartone, ha deliberato di rimodulare il contributo di 13,00 €/ton previsto dall'Allegato tecnico ANCI COMIECO per la frazione merceologica similare nei mesi di marzo e aprile 2020, approvando nello specifico che tale contributo sarà pari a 8,67 Euro/ton per il mese di marzo e a 4,33 Euro/ton per il mese di aprile.

E' peraltro ipotizzabile che nel futuro Allegato Tecnico tale contributo potrebbe venir azzerato. Si presume quindi un riconoscimento economico per la sola frazione costituita da imballaggio all'interno del flusso della carta da raccolta congiunta.

Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono indicate, oltre che nell'Allegato Tecnico anche nella Convenzione. Questa viene stipulata con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una sezione contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una sezione contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

A titolo di corrispettivo, in conformità alla Convenzione, COMIECO riconosce al Convenzionato-Piattaforma un importo, pari a:

Qualità 1.02.00 (carta da raccolta congiunta) 27,00 euro per tonnellata di mps 1.02.00 conforme alla norma UNI EN 643:2014 consegnata al destinatario della raccolta per il riciclo individuato da COMIECO;

Qualità 1-04-1.05 (cartone da raccolta selettiva) 29,50 euro per tonnellata di mps qualità 1.04-1.05 conformi alla norma UNI EN 643:2014 e fermo quanto previsto all'art. 5.2. del Documento Qualità dell'Allegato Tecnico (contenuto minimo di imballaggio pari al 90%), consegnata al destinatario della raccolta per il riciclo individuato da COMIECO;

Gli importi sopra indicati vengono riconosciuti al Convenzionato-Piattaforma per l'esecuzione dei seguenti servizi:

pressatura in balle e imballaggio;

attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo;

attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione;

caricamento del materiale lavorato su bilico inviato su incarico del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.

Considerato quanto segue:

Emerge quindi a conclusione di tutto quanto premesso che:

- il valore di mercato dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero ha subito un drastico calo e stravolgimento delle condizioni economiche di vendita/recupero;
- che il prezzo unitario del servizio proposto dalla Teknoservice Srl a carico del CCS a far data del 01.01.2020 si è rilevato congruo e giustificabile e decisamente inferiore a quello proposto da operatori economici concorrenti.

ragion per cui sussistono le condizioni di cui all'art. 1467, comma 3, cod. iv. per “modificare equamente le condizioni di contratto”;

Il CCS ha altresì la necessità di addivenire ad un piano di recupero dei crediti che vanta dalla controparte e di prolungare la durata del contratto in corso per il tempo che è strettamente necessario ad aderire, previo convenzionamento, al COMIECO;

Sulla scorta degli approfondimenti e delle esigenze sopra descritte, le parti hanno trovato un'intesa che prevede la rinuncia reciproca ad una parte delle rispettive pretese e hanno così raggiunto un accordo complessivo che riequilibra il sinallagma contrattuale, a norma dell'art. 1667 comma 3 cod. civ., e soddisfa le rispettive posizioni.

Il testo della bozza di intesa è stata trasmessa con urgenza via PEC in data 27.03.2020 con Prot. 1673 a tutti i Sindaci dei Comuni per opportuna conoscenza e per raccogliere tempestivamente eventuali osservazioni, sottolineando il fatto che attualmente la transazione in essa contenuta sia al momento la migliore soluzione possibile al momento.

Tale intesa dovrà essere formalizzata nella sottoscrizione di un atto di transizione da stipularsi tra le parti sottoforma di Scrittura privata il cui testo è contenuto nell'Allegato 1 parte integrante del seguente atto;

Verificata la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di approvare il procedimento amministrativo di accordo transattivo tra le parti, descritto in premessa, il cui testo è contenuto e rappresentato dall'Allegato A1 quale parte integrante del seguente atto.

Chieri, 31.03.2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gianmarco MOTTURA

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Di seguito l'Allegato A1:

Allegato A1

Atto di transazione

tra

il Consorzio Chierese per i Servizi, con sede in Chieri (Torino), via Palazzo di Città n. 10, P. IVA 90005860011, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, arch. Roberto Gola, di seguito anche solo "CCS" o "Consorzio";

e

la Teknoservice s.r.l., con sede in Piossasco (Torino), viale dell'Artigianato n. 10, P. IVA 08854760017, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante in carica, sig. Nicola Benedetto.

** * **

Premesso che:

- in data 10.05.2019 le Parti hanno stipulato, presso la sede del Municipio di Chieri, il "CONTRATTO DI VENDITA AD OPERATORE ECONOMICO DOTATO DI IMPIANTO AUTORIZZATO PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI CLASSIFICABILI CON C.E.R. 20 01 01 "CARTA E CARTONE"', con rep. 160, per un importo complessivo presunto pari ad € 217.720,00 sulla base di un importo unitario offerto di acquisto pari a 50,40 €/ton (al netto IVA) e per una durata prevista dal 1° aprile 2019 fino al 31 marzo 2020, prorogabile di sei mesi in forza di quanto stabilito all'art. 3 del contratto stesso (come da atto del dott. Paolo Oreste Morra, Segretario Generale del Comune di Chieri, al quale si rinvia integralmente);

- con lettera in data 19.12.2019, prot. 6036-19 NB/vc, la Teknoservice s.r.l. ha denunciato la grave crisi che ha coinvolto negli ultimi mesi il mercato del recupero dei materiali oggetto del contratto anzidetto, allegando a comprova di tale situazione documentazione dalla quale risulta che il servizio di recupero dei rifiuti in questione è divenuto fonte di perdite, anziché di guadagni, per l'impresa, non avendo più il materiale recuperato alcun valore (come risulta dalle tabelle dell'ultima asta del Consorzio COMIECO di dicembre 2019). Nella stessa lettera la Teknoservice s.r.l. ha pure comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2020, sarebbe stata costretta ad addebitare i costi del servizio di lavorazione della carta, acquistando la materia prima al prezzo di 1 (uno) euro/ton., e ha precisato altresì che, in caso di mancato accordo, sarebbe stata costretta ad agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ.;

- il CCS ha tempestivamente riscontrato la lettera del 19.12.2019, informando in data 24.12.2019 la Teknoservice s.r.l. di aver affidato un apposito incarico legale per l'approfondimento delle questioni da essa poste in merito all'anomala situazione di mercato venutasi a creare;

- con lettera in data 13.01.2020, prot. 163-20 NB/vc, la Teknoservice s.r.l. ha ribadito la necessità di fatturare al CCS i servizi resi a partire dal 1° gennaio 2020, precisando che l'importo dei medesimi è pari ad € 35/ton. per le spese di lavorazione della materia, dichiarando di non accettare fatture per il costo della materia superiori ad un €/ton. e facendo salvi i propri diritti anche sull'ultimo trimestre 2019;

- a seguito delle lettere di cui sopra, il CCS ha immediatamente avviato una indagine istruttoria, rivolta ad accertare la fondatezza della contestazione formulata dalla Teknoservice s.r.l., oltre a richiedere alla società contraente spiegazioni più dettagliate e documentate anche circa i ricavi che essa comunque trae dall'acquisto del materiale oggetto del contratto in vigore fra le parti;

- all'esito di tale indagine istruttoria, il CCS ha avuto modo di accertare che, in effetti, il mercato dei servizi di recupero della carta e del cartone ha subito, negli ultimi mesi del 2019, uno stravolgimento imprevedibile e radicale. E' emerso altresì che il valore di mercato dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero ha subito un drastico calo, ragion per cui sussistono le condizioni di cui all'art. 1467, comma 3, cod. civ. per "modificare equamente le condizioni di contratto";

- il CCS ha altresì la necessità di prolungare la durata del contratto in corso per il tempo che è strettamente necessario ad aderire, previo convenzionamento, al Consorzio COMIECO;

- sulla scorta degli approfondimenti e delle esigenze sopra sintetizzate, le parti hanno trovato un'intesa che prevede la rinuncia reciproca ad una parte delle rispettive pretese e hanno così raggiunto un accordo complessivo che riequilibra il sinallagma contrattuale, a norma dell'art. 1667 comma 3 cod. civ., e soddisfa le rispettive posizioni.

Tutto ciò premesso e richiamato, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Le condizioni economiche dei servizi oggetto del contratto stipulato dalle Parti in data 10.05.2019 rimangono immutate per tutto il periodo che va fino al 31 ottobre 2019. Per il periodo riguardante il mese di novembre 2019 le Parti convengono che il corrispettivo è ridotto del 50% e, pertanto, è pari ad €/ton 25,20 (venticinque,20); il corrispettivo del mese di dicembre 2019 è pari a €/ton 0 (zero). A sua volta, con la sottoscrizione del presente accordo la Teknoservice s.r.l. rinuncia a qualsiasi pretesa riguardante l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2 – A partire dal 1° gennaio 2020 i servizi oggetto del contratto stipulato dalle Parti in data 10.05.2019 sono regolati dalle seguenti nuove condizioni:

- per lo svolgimento dei servizi anzidetti, il Consorzio corrisponderà alla Teknoservice s.r.l. l'importo unitario di 35,00 (trentacinque/00) Euro/ton, addebitato da Teknoservice con fattura mensile. Il Consorzio, a sua volta, fatturerà il costo di acquisto del materiale, che viene stabilito pari a 1,00 (uno/00) Euro/ton., fermi restando gli oneri di sicurezza unitari inerenti alla valutazione dei rischi interferenziali, pari a zero/00 Euro/ton., oltre Iva;

- trattandosi di corrispettivo a misura, il Consorzio corrisponderà soltanto il prezzo per lo svolgimento dei servizi relativi all'acquisto dei rifiuti venduti alla Teknoservice s.r.l., applicando il valore unitario sopra concordato, moltiplicato per il quantitativo di rifiuti conferito a trattamento.

Art. 3 – La durata del contratto stipulato dalle Parti in data 10.05.2019 viene prorogata fino al 30 settembre 2020, fatto salvo il diritto di recesso previsto in favore del Consorzio dall'art. 10 del contratto stesso, previo preavviso di 3 mesi a mezzo PEC.

Per tutto il periodo di durata della proroga le Parti applicheranno le condizioni economiche di cui all'art. 2 che precede.

Art. 4 – Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente atto continuano ad applicarsi le condizioni di cui al contratto stipulato dalle Parti in data 10.05.2019. In particolare, restano ferme le obbligazioni della Teknoservice s.r.l. relative al pagamento delle fatture emesse dal CCS in relazione al contratto rep. 134 del 16.03.2016 non ancora onorate, secondo quanto già previsto dall'art. 20 del contratto stipulato fra le parti il 10.05.2019, eccetto per la fattura n. 152/2019 del 18.12.2019 che verrà saldata al 50% come previsto al precedente articolo 1.

Il Consorzio accetta la sospensione dei pagamenti relativi alle fatture da esso già emesse in relazione al contratto rep. 134 del 16.03.2016 ed al contratto del 10.05.2019, nonché al 50% di quella emessa per la competenza del mese di novembre 2019 (fattura n. 152/2019 del 18.12.2019, in relazione alla quale sarà emessa una nota di credito in favore della Teknoservice s.r.l. per il 50% del suo importo, pari ad € 10.827,99), e così per un credito complessivo ad oggi ammontante ad € 141.710,77, sulla scorta di quanto stabilito all'art. 1 del presente accordo, fino a quando il rapporto tra le parti sarà cessato (30.09.2020). A sua volta, Teknoservice s.r.l. accetta la sospensione dei pagamenti relativi alle fatture che saranno da essa emesse per i servizi svolti a partire dal 1° gennaio 2020 in forza del presente accordo, sulla scorta del corrispettivo stabilito all'art. 2 del presente accordo, fino alla cessazione del contratto (30.09.2020).

Entro il 31.10.2020 le Parti provvederanno al pagamento, a mezzo bonifico bancario, dell'importo complessivo della compensazione tra le rispettive fatture emesse sino al 30.09.2020 relative al suddetto contratto ed al presente accordo.

Con la stipula del presente accordo sono definite, una volta per tutte, tutte le reciproche pretese derivanti dai fatti descritti in premessa.

Art. 5 – Le eventuali spese di registrazione del presente atto saranno poste a carico della Parte che l'avrà resa necessaria, in conseguenza del proprio inadempimento. Il presente atto è firmato su due originali aventi la medesima efficacia ai sensi di legge, uno per ciascuno dei contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

GOLA Roberto - Presidente C.d.A. _____

BENEDETTO Nicola – Teknoservice s.r.l. _____

Chieri, 2020